

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 096 DEL 19.04.2021

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI BIELLA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO SINO AL 31.12.2021 DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DEL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 6 AGOSTO 2015, N. 132

L'anno duemilaventuno il diciannove del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI BIELLA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO SINO AL 31.12.2021 DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DEL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 6 AGOSTO 2015, N. 132

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 2014. n. 190, all'art. 1, comma 526 ha disposto a decorrere dal 1° settembre 2015, il trasferimento al Ministero della Giustizia, delle spese obbligatorie di cui all'art. 1, della Legge 24 aprile 1941 n. 392 precedentemente gravanti sui comuni;
- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 06/08/2015, n. 132 e ss.mm.ii. che dispone: "Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014. n. 190, fino al 31 dicembre 2018, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'art. 1, comma 527, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica>
- in data 27.8.2015 è stata sottoscritta da ANCI e Ministero della Giustizia la Convenzione Quadro ai sensi dell'art. 21-quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015, n. 132;

Dato atto che il Comune di Biella ha ad oggi garantito, in un'ottica di leale collaborazione tra Istituzioni del territorio e nella piena consapevolezza della rilevanza per la comunità amministrata del buon funzionamento del Sistema di Giustizia, il servizio di riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari;

Atteso che il succitato bisogno è da conciliare con le esigue risorse a disposizione degli enti locali che non permettono attualmente il distacco di personale ad esclusiva destinazione per le attività manutentive che si rendano necessaria agli Uffici Giudiziari; ma, in un'ottica collaborativa, il Comune di Biella ha inteso garantire tramite proprio personale un supporto per le attività manutentive ordinarie che si rendano necessarie;

Preso atto che:

- il Comune di Biella ed il Tribunale di Biella hanno convenuto e condiviso il contenuto tecnico della convenzione per continuare ad avvalersi dello stesso personale comunale sino al 31/12/2021;
- lo schema della convenzione è stato approvato dal Comune di Biella con D.C.G. n. 140 del 06/04/2020 e dal Ministero della Giustizia con nota prot. 6425 del 08/02/2021;

Ritenuto opportuno, pertanto, per le motivazioni indicate in premessa, approvare l'allegata proposta di convenzione con il Tribunale di Biella, nei termini ivi indicati;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di dare atto che il Comune di Biella, in osservanza alla L. 190/2014 e successiva L. 132/2015, intende garantire il supporto di personale per le attività manutentive ordinarie, a garanzia del buon funzionamento degli Uffici giudiziari della Città di Biella;
 2. di approvare lo schema di convenzione avente oggetto "*Convenzione tra il Tribunale di Biella e l'Amministrazione Comunale di Biella per lo svolgimento sino al 31.12.2021 delle attività di supporto ai servizi di riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 21-quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015, n. 132.*" (Allegato A)
 3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere detta convenzione di cui al punto 2.;
 4. di dare indirizzo al Dirigente dei Lavori Pubblici di dare esecuzione alla presente deliberazione per le attività successive necessarie e conseguenti;
-